

REP. N. 550/2023

PROT.N. 5117/2023

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MEZZOMERICO

Provincia di Novara

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4:
ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO
ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E
SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA
PER LA PRIMA INFANZIA CONTRIBUTO CONTRATTO DI
APPALTO PER LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE ASILO NIDO
COMUNALE” CUP: J11B22001620006 – CIG: 97697604FF.**

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L’ITALIA DI DOMANI**



L'anno Duemilaventitrè, il giorno Trenta del mese di ottobre in Mezzomerico,
nella Sede Comunale, in via Santa Maria n. 10.

Avanti a me Dott. **Giovanni Boggi**, Segretario Generale, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune,
sono personalmente comparsi i Signori:

Mattachini Pietro C.F. MTTPTR53R05F188K, nato a Mezzomerico (NO) il
giorno 05/10/1953, Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva e Legale
Rappresentante del Comune di Mezzomerico, con sede in Mezzomerico, via

	Santa Maria n. 10, C.F. 80009210032, di seguito nel presente atto	
	denominato semplicemente “ Stazione Appaltante ”;	
	Bertini Paolo , C.F. BRTPLA67E29L669B, nato a Varallo (VC) il giorno	
	29/05/1967, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante	
	dell'Impresa Bertini Srl ed elettivamente domiciliato presso la stessa in	
	Alagna Valsesia (VC), Località Miniere Riva Valdobbia, Codice Fiscale e	
	Partita IVA n. 01906730021, che agisce quale impresa appaltatrice di seguito	
	nel presente atto denominata semplicemente “ Appaltatore ”, della cui identità	
	di detti componenti sono certo, tramite conoscenza diretta per il sig.	
	Mattachini Pietro e tramite carta d'identità n. CA34005OW rilasciata dal	
	Comune di Alagna Valsesia (VC) in data 03/05/2023 per il sig. Bertini Paolo,	
	il quale esibisce il predetto documento ai fini dell'identificazione.	
	Le Parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciano alla presenza	
	dei testimoni.	
	PREMESSO CHE	
	– il Comune di Mezzomerico è stato ammesso al contributo P.N.R.R. per €	
	480.000,00=, così come dall' Allegato 1 – Avviso Pubblico prot. n. 48047	
	del 2 dicembre 2021 – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1	
	– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle	
	Università Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e	
	servizi di educazione e cura per la prima infanzia", del Piano nazionale di	
	ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU,	
	ed ulteriori € 48.000,00= di preassegnazione, oltre cofinanziamento con	
	Mutuo Cassa DD.PP. di € 210.000,00=, per la realizzazione dell'intervento	
	2	

	di “Nuova realizzazione asilo nido comunale” ;	
	– con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Mezzomerico n.	
	28 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che	
	trattasi, per l'importo complessivo di Quadro Economico pari ad €	
	738.000,00= (Euro settecentotrentottomila/00) dei quali € 580.000,00=	
	(Euro cinquantaottantamila/00) per lavori ed € 158.000,00=	
	(centocinquattottomila/00) per Somme a disposizione	
	dell'Amministrazione;	
	– con determinazione a contrarre Area Tecnica del Comune di Mezzomerico	
	n. 28 del 20/04/2023 è stata indetta gara a procedura negoziata con il	
	criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. art. 50, comma 1, lettera c) del	
	D.Lgs. n. 36/2023 (ex artt. 36 e 94 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), per	
	l'affidamento dei lavori di che trattasi, per un importo a base d'asta di €	
	580.000,00= (Euro cinquantaottantamila/00) oltre IVA, dei quali €	
	558.000,00= (Euro cinquecentocinquattottomila/00) per lavori a base di	
	gara ed € 22.000,00= (Euro ventiduemila/00) per oneri della sicurezza non	
	soggetti a ribasso d'asta;	
	– con determinazione Area Tecnica del Comune di Mezzomerico n. 42 del	
	14/06/2023 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato all'Operatore	
	Economico Impresa Bertini Srl con sede in Alagna Valsesia (VC),	
	Località Miniere Riva Valdobbia 9, Codice Fiscale e Partita IVA n.	
	01906730021, che ha offerto un ribasso del 1% (uno virgola zero per	
	cento) sull'importo dei lavori posto a base di gara, quindi per un importo	
	contrattuale, complessivo degli oneri di sicurezza, pari ad € 574.420,00=	

	(Euro cinquecentosettantaquattromilaquattrocentoventi/00) oltre IVA;	
	– ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia, si	
	prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano	
	sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto	
	contrattuale; si prende altresì atto che l'Appaltatore risulta essere iscritto	
	nella <i>white-list</i> della Prefettura di Vercelli dal 03/08/2023 con scadenza il	
	03/08/2024;	
	– la spesa trova copertura secondo quanto indicato nella determina di	
	indizione n. 28 del 20/04/2023;	
	– il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente dal	
	Responsabile del Procedimento di gara, con la conseguente efficacia	
	dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1. Oggetto del contratto	
	1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste	
	occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di lavori di	
	“Nuova realizzazione asilo nido comunale” - in via Cavour – in Comune di	
	Mezzomerico (NO).	
	2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le	
	provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le	
	condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.	
	3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010:	
	4	

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente)
agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e Premio di accelerazione.

1. La consegna dei lavori deve avvenire secondo le modalità indicata sensi dell'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rimanda integralmente, previa convocazione dell'esecutore.

2. Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori devono essere ultimati entro **365 (trecentosessantacinque)** giorni naturali consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna o, in caso di consegna parziale, dalla data riportata nell'ultimo dei verbali di consegna.

Articolo 7. Proroghe, sospensioni e riprese dei lavori.

1. Sono ammesse proroghe e sospensioni sul termine di esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Penale per i ritardi

1. Ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rimanda integralmente, il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori comporta l'applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale di cui al comma 1 sarà applicata anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

	b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;	
	c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
	d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.	
	3. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, altrimenti si applica la risoluzione del contratto.	
	Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al Capitolato Generale d'Appalto, alla vigente normativa e dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.	
	2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire; l'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.	
	3. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere; il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale	

dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza; l'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato nonché quanto previsto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

5. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale ed ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici); ai sensi dell'art. 2, comma 3, del suddetto D.P.R., si impegna a trasmettere copia dello stesso al proprio personale; la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, così come quella rispetto al patto di integrità allegato al disciplinare di gara, costituisce causa di risoluzione del contratto.

	7. Ai sensi dell'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, l'Appaltatore,	
	sottoscrivendo il presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di	
	lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad	
	ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto	
	del Comune di Mezzomerico, nei loro confronti, per il triennio successivo alla	
	cessazione del rapporto.	
	Articolo 10. Contabilità dei lavori.	
	1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti,	
	nonché nel rispetto di quanto previsto al Capo 4 – DISCIPLINA ECONOMICA	
	- del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 11. Revisione di prezzo.	
	1. Il corrispettivo deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o	
	indirettamente previsti nel presente capitolato, fisso ed invariabile per tutta la	
	durata contrattuale.	
	2. In relazione alle previsioni contenute all'articolo 29, comma 1, lettera a)	
	Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge n. 25 del 28	
	marzo 2022, relative all'obbligo dell'inserimento nei documenti di gara delle	
	clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60, del nuovo Codice dei	
	Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in	
	diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat di costo	
	di costruzione, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e	
	quello corrispondente all'anno di sottoscrizione del contratto.	
	3. Si richiama quanto dettagliatamente stabilito all'art. 22 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto.	

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, il contratto potrà essere modificato a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 e al 20% (ventiper cento) del valore iniziale del contratto.

Articolo 13. Anticipazione.

1. Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 36/2023 all'appaltatore è concessa un'anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolato sul valore stimato dell'appalto da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

	<p>4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.</p>	
	<p>5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.</p>	
	<p>6. Si richiama nel merito l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.</p>	
	<p>Articolo 14. Pagamenti in acconto.</p>	
	<p>1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore ad € 100.000,00= (Euro centomila/00), con le modalità meglio indicate all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto che qui si richiama integralmente.</p>	
	<p>Articolo 15. Pagamenti a saldo.</p>	
	<p>1. Il Conto Finale dei lavori, redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo che sarà disposto solo ad emissione del certificato di regolare esecuzione.</p>	
	<p>2. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale</p>	
	<p>12</p>	

	si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.	
	3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.	
	4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.	
	5. Fatto salvo l'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.	
	6. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.	
	7. Si richiama la disciplina degli artt. 20 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Art. 16. Formalità dei pagamenti.	
	1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.	
	2. Ogni pagamento è altresì subordinato:	
	a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della	

e con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto nonché alla normativa vigente in materia.

Art. 18. Regolare esecuzione e gratuita manutenzione.

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante; in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 8, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Si richiamano gli artt. 45, 46 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 19. Risoluzione del contratto.

	1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante	
	semplice lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con messa in	
	mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi previsti dal D.Lgs. 36/2023;	
	b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i	
	tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
	lavori;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da	
	pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai	
	sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
	l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori,	
	quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
	inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	m) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 5 del Contratto;	
	n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.	

	2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.	
	3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
	4. Si richiamano l'art. 122 del D.Lgs 36/2023 nonché gli artt. 8 e 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 20. Controversie.	
	1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nei limiti degli importi stabiliti dal Codice dei Contratti, si applica quanto prescritto all'art. 210 del D.Lgs 36/2023 (Accordo bonario per i lavori) dello stesso.	
	2. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs. 36/2023.	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro territorialmente competente, con esclusione della competenza arbitrale.	
	4. Si richiama l'art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
	Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	1. L'Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.	
	2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare	

	riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e	
	dell'art. 119 comma 7 del medesimo D.Lgs.	
	3. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile	
	2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto	
	legislativo, nonché dall'articolo 2 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n.	
	210, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito	
	apposito Documento unico di regolarità contributiva.	
	Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	1. L'appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante un proprio Piano	
	Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
	relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei	
	lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di	
	coordinamento.	
	Articolo 23. Subappalto.	
	1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.	
	2. In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa	
	le quote della prestazione da subappaltare, la Stazione Appaltante dichiara	
	che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e	
	con l'osservanza delle modalità stabilite dall'articolo 119 del D.Lgs. n.	
	36/2023; l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente	
	committente per la prestazione oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante	
	è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento	
	danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di	
	subappalto.	

3. È obbligo dell'impresa comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

4. Si richiama quanto previsto al Capo 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO - del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante fideiussione assicurativa con Polizza numero 2393862 rilasciata da COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A. - Rappresentanza per l'Italia - in data 03/10/2023, per l'importo di € 22.976,80= (ventiduemilanovecentosettantasei/80).

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% (venti per cento) cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente

piani di sicurezza, le polizze di garanzia richiamate agli artt. 24 e 25 del presente contratto.

Articolo 27. Oneri a carico dell'Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In ogni caso si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) gli attrezzi e le opere provvisorie e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) i rilievi, i tracciati, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idonei locali, servizi e attrezzature per le maestranze e per la direzione dei lavori;

g) il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

	i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza alle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	j) qualunque genere di prova in sito o di laboratorio che il collaudatore o il direttore dei lavori riterranno di prescrivere ai sensi di legge ;	
	k) la consegna delle certificazioni d'origine e di qualità dei materiali forniti.	
	3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	4. L'Appaltatore deve altresì rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i propri dipendenti dalla vigente normativa in quanto applicabile.	
	Articolo 28. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH).	
	1. L'Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali c.d. "Do No Significant Harm" (DNSH), come stabilito nella documentazione progettuale del progetto esecutivo ed in particolare nella "Relazione sul rispetto dei principi DNSH";	
	Articolo 29. Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità.	
	1. L'Appaltatore si obbliga ad attenersi agli obblighi in materia di pari opportunità di genere e generazionali, nonché all'inclusione lavorativa delle	

	persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR	
	e del PNC, ai sensi dell'articolo 47 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77,	
	convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108. Pag. 11 di 15	
	2. In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 3,	
	al comma 3-bis ovvero al comma 4, dell'art. 47 del D. L. 31 maggio 2021,	
	n.77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n.108, è	
	prevista l'applicazione di una penale, consistente in una sanzione giornaliera	
	pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per tutta la durata	
	dell'inadempimento, fino al raggiungimento del limite massimo stabilito	
	dall'art. 50 del D. L. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale, in deroga	
	all'art. 113-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le penali non possono	
	comunque superare, complessivamente il 20 per cento dell'ammontare netto	
	contrattuale; la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì,	
	l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola	
	ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad	
	ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati,	
	in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 47.	
	Articolo 30. Obblighi specifici del PNRR relativi al conseguimento di	
	target e milestone.	
	1. Le Parti si obbligano a rispettare le condizioni particolari imposte dal	
	PNRR; in particolare, il progetto, finanziato con i fondi dell'Unione Europea	
	NextGenerationEU, deve rispettare i target e milestone imposti dal	
	cronoprogramma e dalla Commissione Europea ; l'Appaltatore, partecipando	
	alla gara, ha dichiarato pertanto di conoscere ed accettare	

	<p>3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.</p>	
	<p>4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.</p>	
	<p>5. L'imposta di bollo per il presente atto è assolta con le modalità telematiche, (art. 1, punto 1-bis 1, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 modificata dal DM 22.2.2007).</p>	
	<p>Articolo 33. Trattamento dei dati personali.</p>	
	<p>1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.).</p>	
	<p>2. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.</p>	
	<p>Articolo 34. Contratto in forma digitale.</p>	
	<p>1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.</p>	
	<p>2. Questo Atto, composto da numero venticinque facciate intere fin qui e numero sette righe della ventiseiesima, escluse le firme, viene da me, Ufficiale Rogante, pubblicato mediante lettura fattane alle parti, omettendone quella degli allegati di cui i componenti dichiarano di aver già preso conoscenza in precedenza, che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme</p>	
	<p>25</p>	

